

Avvocato Giovanni Franchi:

**I Comuni e le Case di cura convenzionate non possono più chiedere la restituzione delle rette di ricovero delle persone affette dal morbo di Alzheimer**

Gli enti pubblici o le case di cure convenzionate possono far pagare al malato o al parente la retta per il ricovero di una persona affetta dal morbo di Alzheimer?

Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012, statuendo che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Con l'effetto che il Comune non può rivalersi sul malato o, se questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti.

La vicenda decisa dalla S.C. prendeva le mosse da una domanda di restituzione, avanzata dai figli di una persona malata di Alzheimer, di quanto versato al Comune a titolo di quota sociale per la degenza in RSA. Nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Treviso il Comune, da parte sua, aveva chiesto la condanna dei tenuti agli alimenti al pagamento della retta. Quel giudice aveva dato torto ai figli, perché –a suo avviso- “le prestazioni fornite alla persona degente in RSA –malata di Alzheimer- avevano carattere sia sanitario che assistenziale e che, in relazione al secondo aspetto, esse gravavano sul Comune solo nell'ipotesi di indigenza della persona assistita”.

La Corte d'appello di Venezia ha riformato la sentenza, dando invece ragione ai familiari della persona degente. Secondo i giudici di appello infatti, “la natura di carattere sanitario delle prestazioni eseguite nei confronti della Z., gravemente affetta dal morbo di Alzheimer e sottoposta a terapie continue, a fronte delle quali le prestazioni di natura non sanitaria assumevano un carattere marginale e accessorio.”

Il Comune ricorreva allora in Cassazione rilevando che la Corte d'Appello non aveva tenuto in debito conto le determinazioni comunali e regionali sulla ripartizione delle quote, sanitaria e sociale: “La pretesa dell'ente territoriale a ben vedere si fonda principalmente sulla scindibilità delle prestazioni di natura sanitaria effettuata nei confronti della paziente ricoverata da quelle poste a carico del Comune e quindi, di natura meramente assistenziale, virtualmente recuperabili mediante azioni di rivalsa.”.

La Cassazione si è schierata con le famiglie dei malati di Alzheimer, affermando che quando ci sono condizioni di salute che richiedono una «stretta correlazione» tra «prestazioni sanitarie e assistenziali, tale da determinare la totale competenza del Servizio sanitario nazionale», non «vi è luogo per una determinazione di quote nel senso invocato dal Comune di Carbonera». Una simile distinzione tra gli aspetti della cura e quelli dell'assistenza, spiega la Suprema Corte, «presuppone una scindibilità delle prestazioni» che non ricorre nell'ipotesi dei malati di Alzheimer, che hanno bisogno di una «stretta correlazione» di prestazioni sanitarie e assistenziali, con «netta prevalenza degli aspetti di natura sanitaria».

Inutile che il Comune abbia fatto presente che la giunta comunale si era adeguata alla Regione che suddivide il *budget* in quote giornaliere di spesa sanitaria rimborsabile, ad esclusione dei costi di assistenza. Per la Cassazione, in fatto di sanità la legge che più conta «è il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana».

La Corte, che sul punto ha confermato una decisione precedente, è partita dall'assunto dell'esigenza di un'interpretazione che tenga conto del nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana:

*“In tale quadro, ed alla luce del principio affermato, in linea generale, dalla legge di riforma sanitaria, che prevede la erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, da parte del servizio sanitario nazionale, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale (L. n. 833 del 1978, artt. 1, 3, 19, 53 e 63), di per sé ostativa a qualsiasi azione di rivalsa (Cass., 26 marzo 2003, n. 4460), la lettura della norma contenuta nella L. n. 730 del 1983, art. 30 deve effettuarsi, per altro in maniera conforme al tenore letterale della disposizione, nel senso di ritenere che gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali sono a carico del fondo sanitario nazionale. In tale prospettiva si è consolidato un indirizzo interpretativo del tutto omogeneo, tale da costituire diritto vivente, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale”*

Tale interpretazione è in linea con quanto indicato dal D.P.C.M. 8 agosto 1985 soprattutto laddove al punto 1 definisce attività di rilievo sanitario quelle – che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio assistenziali, purché siano diretti immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in

interventi a sostegno dell'attività sanitaria di cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo –“ .Sottolinea la Corte di Cassazione che il diritto alla salute è protetto dalla Costituzione come “ambito inviolabile della dignità umana ed è di per sé ostativo a qualsiasi azione di rivalsa”.

Se ne deduce pertanto che nessuna rivalsa può essere posta in essere nei confronti di pazienti e, soprattutto, dei parenti di questi ultimi, dal momento che nella patologia del morbo di Alzheimer, se non sono inscindibili le attività socio assistenziali da quelle sanitarie e la cura dei pazienti, deve essere considerata di rilievo totalmente sanitario e, quindi, -si cita ancora la sentenza -“trattasi di prestazioni totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale”.

Importantissima anche la decisione della S.C. relativamente alla “promessa di pagamento” sottoscritta dai parenti dell'assistito al momento del ricovero, ritenuta nulla perché -si cita ancora la sentenza – trattasi “(indiscutibilmente) di prestazioni totalmente a carico del Sistema Sanitario Nazionale.....”.

Arrivati a questo punto della trattazione, devono esaminarsi le conseguenze della sentenza. Ovunque sia o sia stato ricoverato il malato, a meno che lo stesso non avesse preferito una casa di cura privata non convenzionata, nulla può essere a lui richiesto o ai suoi figli se deceduto. Lui o gli eredi possono chiedere la restituzione di quanto corrisposto negli ultimi dieci anni.

E chi è il debitore? A chi, in altri termini, può essere chiesta la rifusione? Il Comune se il ricovero è o era presso una RSA comunale, la casa di cura convenzionata se la persona affetta da Alzheimer si trova o trovava in una di queste strutture Mai comunque il Servizio Sanitario Nazionale, oggi Regionale, che è solo il soggetto tenuto al pagamento del ricovero e nei confronti del quale devono rivalersi il Comune o la casa di cura.

Venendo al da farsi, potrebbe soltanto smettersi di pagare se il paziente è ancora vivo. Meglio peraltro inviare una lettera alla RSA o alla Casa di cura, dicendo che nulla più verrà pagato e chiedendo la restituzione delle somme corrisposte negli ultimi dieci anni. Se il malato è deceduto va allora inviata una missiva alla RS, al Comune o alla Casa di Cura con la richiesta di restituzione di quanto fino ad oggi versato. Le stesse sono già state preparate e si trovano per chiunque abbia bisogno presso le sedi Confconsumatori.

Ormai diverse, comunque, le persone che fino ad oggi si sono rivolte alle sedi italiane di Confconsumatori. A Parma e Trieste, dopo che è stata portata a compimento la procedura di mediazione imposta dalla legge, sono state avviate dai figli le prime cause civili per la restituzione di quanto pagato da malati di Alzheimer deceduti. A Milano è stato proposto dai figli di un malato un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per sentire accertare che nulla è dovuto per la sua permanenza in una RSA e per il recupero delle somme fino ad oggi versate. E lo stesso è stato fatto a Padova.

A Monza, dopo che il Giudice Tutelate aveva dato la necessaria autorizzazione al figlio, amministratore di sostegno della madre affetta da quel morbo, è stata avviata una mediazione obbligatoria per ottenere la restituzione di quanto versato dalla malata ad una RSA di Latina, la città dove essa risiedeva prima di trasferirsi a Monza. La Casa di Cura non si è neppure presentata e verrà chiesta al Giudice Tutelare l'autorizzazione a promuovere il giudizio civile.

Da segnalare, ancora, che quando le RSA ricevono la lettera con la quale si comunica la sospensione dei pagamenti, minacciano le dimissioni del malato. Ciò non è consentito, anzi è vietato dalla legge perché verrebbe commesso il delitto di abbandono di persone minori o incapaci. Tant'è che vi ha provato una RSA di Monza e il suo amministratore è stato denunciato dai legali Confconsumatori e pende oggi il giudizio penale. Il malato, per contro, è ancora ricoverata e nessuno potrà cacciarla via.

Per concludere, deve ricordarsi che Confconsumatori ha inviato a tutte le Regioni una richiesta sul loro comportamento al riguardo, In poche fino ad oggi hanno risposto. La nostra ha dichiarato che il suo comportamento trae le mosse da una legge regionale che pone la retta di assistenza a carico dell'assistito.

Trattasi, a ben vedere, di una legge contraria alla Costituzione e da disapplicare, perché in materia sanitaria vi è una riserva a favore dello Stato, cui compete la determinazione dei criteri di spesa.

avv. Giovanni Franchi

*Per necessità contattare:*

*Confconsumatori a Parma in via Mazzini 43, tel. 0521 230134*

*oppure*

*avv. Giovanni Franchi tel. 0521 235024 - [giovanni@avvocatofranchi.com](mailto:giovanni@avvocatofranchi.com)*